ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DI FONDI PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

Art. 3

Sono dovuti, nel primo lunedi dopo Pasqua di ciascun anno, per la lotta contro i tumori e l'assistenza dei cancerosi poveri e delle loro famiglie:

1) i sovraprezzi sugli ingressi nei locali nei quali si danno pubblici trattenimenti e spettacoli di qualsiasi specie, di cui l'art. 2 della legge 22 novembre 1952, n. 1571;

2) il sovraprezzo sull'ingresso nei casino' da gioco, di cui l'art. 3 della legge stessa;

3) i sovraprezzi di cui gli articoli 8, 9 e 10 della legge medesima, sull'importo dei biglietti per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato e per i viaggi eseguiti con mezzi di qualsiasi specie sulle linee urbane ed extra-urbane gestite da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto per l'applicazione e l'esazione dei sovrapprezzi suddetti valgono le norme stabilite dalla detta legge 22 novembre 1952, n. 1571, in quanto non sia diversamente stabilito.

Versione in vigore dal 1 aprile 1953, non più in vigore dal 8 aprile 1955 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Organizzazione della raccolta di fondi per la lotta contro i tumori
Estremi	Legge 6 marzo 1953, n. 99
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/organizzazione-della-raccolta-di-fondi-per-la-lotta-contro-i-tumori/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it